

Luciano Monari

PER GRAZIA DI DIO E DELLA SEDE APOSTOLICA
VESCOVO DI BRESCIA

DECRETO DI PROMULGAZIONE DEL REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO DIOCESANO PER GLI AFFARI ECONOMICI

Prot. n. 1356/09

Vista l'esperienza del Consiglio Diocesano per gli Affari Economici in questi anni, dalla quale risulta opportuna una revisione del Regolamento attualmente in essere;

considerata la centralità attribuita alla vigente normativa canonica del Consiglio Diocesano per gli Affari Economici;

allo scopo di favorire un'azione del Consiglio sempre più ordinata ed efficace; visto il can. 492 del Codice di Diritto Canonico;

DECRETO

la promulgazione del Regolamento del Consiglio Diocesano per gli Affari Economici nel testo allegato al presente decreto.

Stabilisco che esso abbia vigore dalla data odierna e abrogo ogni altra precedente disposizione regolamentare.

Brescia, 11 dicembre 2009

Sac. Marco Alba Cancelliere



+ lucian Monari

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO DIOCESANO PER GLI AFFARI ECONOMICI

Art. 1 - Natura

Il Consiglio Diocesano per gli Affari Economici (CDAE), eretto a norma dei cann. 492-493, esprime la partecipazione e la collaborazione dei fedeli che aiutano il Vescovo nell'amministrazione dei beni della Diocesi e delle persone giuridiche o enti comunque soggetti al Vescovo diocesano.

Art. 2 - Competenze

I compiti fondamentali del CDAE sono due:

- 1. quello di collaborare con il Vescovo per una programmazione diocesana in materia economica, tenendo presente non solo l'Ente Diocesi, ma anche tutti gli enti dipendenti dall'Ordinario;
- 2. quello di dare, a norma del Diritto, il proprio **consenso** o il proprio **parere** su atti economici da compiersi dalla Diocesi e dagli enti dipendenti dall'Ordinario.

Il CDAE esprime al Vescovo il proprio consenso circa:

- 1. gli atti di amministrazione straordinaria posti dalla Diocesi o da altre persone giuridiche che il Vescovo amministra (can. 1277 e delibera CEI n. 37);
- 2. il rilascio della licenza per gli atti che possono peggiorare lo stato patrimoniale di un ente (can. 1295) e per le alienazioni di beni ecclesiastici (can. 1291) di valore superiore alla somma minima fissata dalla CEI (can. 1292 § 1 e delibera CEI n° 20) oppure di *ex-voto* o di oggetti di valore artistico o storico (can. 1292 § 2);
- 3. il rilascio della licenza relativa alla stipulazione di contratti di locazione di immobili appartenenti alla Diocesi o ad altra persona giuridica amministrata dal Vescovo, di valore superiore alla somma minima fissata dalla Delibera CEI n° 20, eccetto il caso che il locatario sia un ente ecclesiastico (can. 1297 e delibera CEI n° 38).

Il CDAE esprime al Vescovo il proprio parere circa:

- 1. l'imposizione di tributi e tasse alle persone giuridiche soggette al Vescovo (can. 1263);
- 2. la determinazione degli atti di amministrazione straordinaria per le persone giuridiche soggette al vescovo (can. 1281 § 2)
- 3. l'investimento di denaro e di beni mobili assegnati a una pia fondazione a titolo di dote (can. 1305):
- 4. la riduzione degli oneri delle volontà dei fedeli a favore di cause pie (can. 1310 § 2);
- 5. la nomina e la rimozione dell'Economo diocesano (can. 494 § 1 e § 2);
- 6. ogni altra questione su cui il Vescovo ritiene opportuno sentire il Consiglio.

Le competenze specifiche del CDAE sono indicate prevalentemente nei canoni 493, 494, 1263, 1277, 1281 § 2, 1287 § 1, 1292 § 1, 1305, 1310 § 2. Esse sono diverse secondo che si tratti di beni della Diocesi oppure di beni degli enti soggetti all'Ordinario diocesano.

Per i beni della Diocesi compete al CDAE principalmente:

- 1. predisporre ogni anno, secondo le indicazioni del Vescovo, il bilancio preventivo «delle questue e delle elargizioni» per l'anno seguente in riferimento alla gestione economica generale della Diocesi (can. 493);
- 2. approvare il bilancio annuale consuntivo (gennaio-dicembre) dell'esercizio finanziario della Diocesi (can. 493, 494 § 4);
- 3. dare il parere sui criteri secondo i quali l'Economo diocesano deve amministrare i beni della Diocesi (can. 494 § 3);

4. dare il parere circa la destinazione delle somme derivanti dall'otto per mille ricevute annualmente dalla CEI.

Per i beni degli Enti soggetti all'Ordinario diocesano compete al CDAE principalmente:

- 1. esaminare i preventivi e i consuntivi annuali fatti dagli amministratori, laici o chierici, di beni ecclesiastici e in particolare quelli dell'Istituto Diocesano per il Sostentamento del Clero (can. 1287);
- 2. dare il parere circa le imposizioni di tasse agli enti e alle persone fisiche (can. 1263);
- 3. dare il parere circa la collocazione della dote delle fondazioni (can. 1305);
- 4. dare il parere circa la riduzione degli oneri di cause pie (can. 1310 § 2).

Art. 3 – Membri

Il CDAE è composto da otto a dieci membri, di cui uno indicato dal Consiglio Presbiterale e uno dal Consiglio Pastorale Diocesano, oltre al presidente che, come di diritto, deve essere il Vescovo oppure il suo delegato.

I membri devono avere i requisiti di cui al can. 492 § 1.

I membri, nominati dal Vescovo, durano in carica cinque anni; il loro mandato può essere rinnovato. Al momento dell'accettazione della nomina, i consiglieri garantiscono con giuramento davanti all'Ordinario di svolgere onestamente e fedelmente il proprio incarico (can. 1283 § 1).

Non possono essere nominati a membri del CDAE o permanere nel Consiglio i congiunti del Vescovo o del suo delegato fino al quarto grado di consanguineità e affinità e quanti hanno in essere, attraverso un contratto formale, rapporti economici con la Diocesi.

Nei casi di morte, di dimissioni, di revoca o di permanente invalidità di un membro del CDAE, il Vescovo, entro 30 giorni, nominerà il sostituto; i consiglieri così nominati rimangono in carica fino alla scadenza del Consiglio stesso.

I membri del CDAE, il segretario e quanti vi partecipano sono tenuti al segreto professionale.

Art. 4 – Presidente e segretario

Il CDAE è presieduto da un Delegato Vescovile (can. 492 § 1).

Egli partecipa alle riunioni a titolo personale e non in rappresentanza del Vescovo. Qualora il Vescovo prenda parte alle sedute del CDAE, ne assume anche la presidenza.

Spetta al presidente:

- 1. la convocazione, la determinazione dell'ordine del giorno e la presidenza delle riunioni;
- 2. il coordinamento fra il CDAE e gli altri organismi diocesani quali il Consiglio Episcopale, il Consiglio Presbiterale, il Consiglio Pastorale diocesano, il Collegio dei Consultori e gli Uffici di Curia.

Il segretario è nominato dal Vescovo anche al di fuori dei membri del CDAE. Egli dura in carica per cinque anni e il suo mandato può essere rinnovato. A lui spetta, in particolare: redigere il verbale delle sedute, curare l'archivio del Consiglio, preparare il materiale relativo alle diverse pratiche in accordo con i competenti Uffici di Curia e trasmettere agli stessi le delibere dopo l'approvazione del Vescovo.

Art. 5 – Riunioni del Consiglio

Il CDAE si riunisce normalmente ogni mese, nonché ogni volta che il Vescovo o il suo Presidente lo ritenga opportuno.

Alle riunioni possono partecipare, su invito del presidente, anche altre persone solo in qualità di esperti.

L'Economo e il direttore dell'Ufficio Amministrativo diocesano partecipano alle riunioni in qualità di relatori.



Art. 6 – Validità delle sedute e verbalizzazione

Per la validità delle riunioni del Consiglio è necessaria la presenza del presidente e della maggioranza dei consiglieri.

I verbali del Consiglio, redatti su apposito registro, devono essere firmati dal presidente e dal segretario del Consiglio.

Art. 7 - Procedura d'urgenza

Qualora esistano ragioni d'urgenza su una pratica di competenza del CDAE e non sia possibile attendere la riunione programmata del Consiglio, si può ricorrere a una procedura speciale. Sarà sufficiente, in questo caso, per l'approvazione della pratica, la firma del Presidente e di due Consiglieri, previa la verifica delle condizioni di urgenza da parte dell'Ordinario diocesano. Nella seduta successiva, il Presidente, o uno dei Consiglieri firmatari della delibera d'urgenza, illustrerà al CDAE la pratica in questione, motivando la decisione presa con carattere d'urgenza.

Art. 8 – Decadenza del Consiglio

Il CDAE scade per terminato quinquennio o per vacanza della Diocesi.

Il CDAE sarà così rinnovato:

- 1. in caso di decadenza per terminato quinquennio, entro 30 giorni;
- 2. in caso di decadenza per vacanza della Diocesi, entro un anno dalla presa di possesso del nuovo Vescovo.

Durante la vacanza della Diocesi il CDAE rimane in funzione solo per l'ordinaria amministrazione ed è presieduto dall'Amministratore diocesano o da un suo delegato fino alla presa di possesso del nuovo Vescovo.

Art. 9 - Rimando alle norme generali

Per tutto quanto non è contemplato nel presente statuto si applicheranno le norme generali del Diritto della Chiesa.

